

Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2026, n. 3-3028

Regolamento (UE) n. 2022/2472. Decreto legislativo n. 52/2018. Legge regionale n. 63/1978, articolo 16. Legge regionale n. 1/2019, articolo 109, comma 5, lettera a). "Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati e connessi alla realizzazione dei programmi genetici anno 2026", di cui al DM n. 0341223 del 14 luglio 2026. Disposizioni di attuazione. Spesa complessiva di ..



Seduta N° 188

Adunanza 15 SETTEMBRE 2026

Il giorno 15 del mese di settembre duemilaventisei alle ore 09:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità telematica, in deroga alla D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Daniela CAMERONI - Marina CHIARELLI

DGR 3-3028/2026/XII

OGGETTO:

Regolamento (UE) n. 2022/2472. Decreto legislativo n. 52/2018. Legge regionale n. 63/1978, articolo 16. Legge regionale n. 1/2019, articolo 109, comma 5, lettera a). "Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati e connessi alla realizzazione dei programmi genetici anno 2026", di cui al DM n. 0341223 del 14 luglio 2026. Disposizioni di attuazione. Spesa complessiva di euro 4.100.635,61.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:

- gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) disciplinano gli aiuti di Stato;
- con la comunicazione della Commissione europea sono stati dettati gli Orientamenti dell'Unione europea, 2022-2027, per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01), i quali, in particolare, al punto 1.2.1.5, prevedono di indennizzare i danni causati da animali protetti;
- il regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, in particolare, all'articolo 27 "Aiuti al settore zootecnico e per i capi morti", dispone che gli aiuti per gli allevatori sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al medesimo articolo e al capo I

del medesimo regolamento;

- il suddetto articolo 27, al comma 2, nell'elencare i costi che tali aiuti finanziano, richiama, tra l'altro, i costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici (lettera a) ed i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte (lettera b);
- il decreto legislativo n. 52/2018 individua i principi fondamentali della disciplina relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione animale per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune, in modo da perseguire, omogeneamente sul territorio nazionale, la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico nei settori della riproduzione, selezione, ricostituzione, creazione di nuove razze e conservazione della biodiversità zootecnica, ferme restando le competenze attribuite dall'ordinamento vigente alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano e nel rispetto del principio di separazione tra le attività di miglioramento genetico, di competenza nazionale, e quelle di consulenza, di competenza regionale.

Richiamato che:

- il decreto legislativo n. 143/1997 ha trasferito alle Regioni funzioni e compiti in materia di controlli e di sostegno alle associazioni degli allevatori operati a livello locale;
- il decreto legislativo n. 443/1999 che prevede l'emanazione da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), ora Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, del Programma annuale dei controlli (ora da intendersi della raccolta dei dati in allevamento);
- il DM n. 0639850 del 14 dicembre 2022 approva il manuale concernente i "Criteri per la determinazione della spesa preventiva e del relativo riparto tra le Regioni per la realizzazione del Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici", con l'obiettivo di analizzare i costi connessi alla raccolta e gestione dei dati negli allevamenti zootecnici, semplificando e cercando di individuare dei criteri utilizzabili per la predisposizione dei fabbisogni finanziari per il programma delle attività di raccolta dati in allevamento, finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici.

Richiamato, inoltre, che il DM n. 318374 del 19 giugno 2023 "Aiuti per la costituzione e la tenuta dei libri genealogici, per la determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame", in particolare:

- all'articolo 4, comma 4, dispone che gli aiuti siano concessi in natura, sotto forma di servizi sovvenzionati, attraverso le Associazioni degli Allevatori o Enti che svolgono servizi relativi ai libri genealogici nazionali per le razze di interesse zootecnico;
- all'articolo 5, dispone che tali aiuti siano cumulabili, tra l'altro, con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione.

Richiamato, altresì, che il medesimo decreto prevede, inoltre, un'intensità dell'aiuto limitata al:

- 100% dei costi amministrativi inerenti alle attività per la costituzione e la tenuta dei libri genealogici;
- 70% dei costi sostenuti per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte.

Preso atto che la Commissione Europea ha registrato l'aiuto, per il contributo ministeriale, relativo al predetto DM n. 318374/2023, con il n. SA. 108147 (SIAN Car 1010101), con decorrenza dal 21

giugno 2023 e avente durata fino al 31 dicembre 2029.

Premesso, inoltre, che il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), Dipartimento della Politica agricola comune e dello sviluppo rurale, Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR VII), con il decreto n. 341223 del 14 luglio 2026, ha adottato e reso operativo il "Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici, anno 2026".

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Produzioni Agrarie e Zootecniche", il suddetto Programma:

- ha, quale finalità, la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico nei settori della riproduzione, selezione, ricostituzione, creazione di nuove razze e conservazione della biodiversità zootecnica;
- definisce e approva i fondi per finanziare le attività di raccolta dati per il 2026, disponendo con riferimento alla Regione Piemonte come di seguito indicato:
- il contributo massimo concedibile dalla Regione Piemonte per l'attuazione dei servizi inerenti alla raccolta dati è pari ad euro 4.100.635,61, a fronte di una spesa ammissibile di euro 5.154.491,31;
- il contributo statale assegnato alla Regione Piemonte per sostenere le attività di raccolta dati nelle aziende zootecniche è pari ad euro 2.738.740,43.

Dato atto, inoltre, che, il medesimo Settore "Produzioni Agrarie e Zootecniche" ha verificato che:

- l'importo massimo del contributo per l'effettuazione dei servizi inerenti alla raccolta dati per l'anno 2026 è di euro 4.100.635,61, di cui euro 2.738.740,43 di quota statale, le residuali risorse per raggiungere il suddetto contributo massimo, pari ad euro 1.361.895,18, possono essere integrate con fondi regionali così come previsto all'articolo 5 del DM n. 318374 del 19 giugno 2023 "Aiuti per la costituzione e la tenuta dei libri genealogici, per la determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame";
- i fondi statali, pari a euro 2.738.740,43, trovano copertura finanziaria con la variazione n. 129 al bilancio di previsione finanziario 2026-2028, approvata con DGR n. 12-2974 del 7 agosto 2026, finalizzata all'iscrizione delle suddette risorse vincolate nello stato di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio finanziario 2026 e al conseguente accertamento dell'entrata (capitolo 24520) e impegno della spesa (capitolo 125844) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028.

Richiamato che:

- l'articolo 16 della legge regionale n. 63/1978 sancisce che per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione dei controlli delle attitudini produttive del bestiame, la Regione Piemonte può concedere contributi alle associazioni provinciali e regionale degli allevatori giuridicamente riconosciute ed aderenti all'Associazione italiana allevatori e che tali aiuti, nei limiti stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in materia di selezione e miglioramento genetico, possono essere concessi anche quali anticipazioni di somme assegnate dallo Stato alle Regioni per le attività ad esse trasferite;
- la legge regionale n. 1/2019, all'articolo 109, comma 5, lettera a), dispone che la suddetta legge regionale n. 63/1978 rimane in vigore fino all'approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6 della medesima legge regionale n. 1/2019;
- la DGR n. 31-5626 del 8 aprile 2013 ha approvato i criteri e le procedure inerenti al finanziamento ed al controllo sull'attività di tenuta dei Libri Genealogici e di effettuazione dei Controlli Funzionali.

Dato atto che il citato Settore "Produzioni Agrarie e Zootecniche" ha verificato che:

- sono risultate minori risorse finanziarie utilizzate per la costituzione e tenuta dei libri genealogici,

per la determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, nell'annualità 2024, per un importo complessivo pari ad euro 1.880.819,74, accertate con la D.D. n. 337/A1701B/2026 del 25 marzo 2026 con riferimento al "Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati e connessi alla realizzazione dei programmi genetici, annualità 2024", a cui si è dato copertura finanziaria con l'Impegno n. 2024/3740 e Impegno n. 2024/19157 dell'esercizio finanziario 2024 del bilancio finanziario gestionale regionale;

- sussistono le condizioni per prevedere che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 16 della legge regionale n. 63/1978 e dell'articolo 109, comma 5, lettera a), della legge regionale n. 1/2019 ed in continuità con le precedenti annualità, le residuali risorse necessarie per raggiungere il suddetto contributo massimo, pari ad euro 1.361.895,18, per la realizzazione del sopra citato "Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati e connessi alla realizzazione dei programmi genetici per l'anno 2026", siano finanziate con le risorse resesi disponibili dal bando 2024, accertate con la D.D. n. 337/A1701B/2026 del 25 marzo 2026, così ripartite:

- euro 770.819,74 che trovano copertura finanziaria con l'Impegno n. 2024/19157 assunto sul bilancio finanziario gestionale 2024-2026 - annualità 2024, liquidati (atto contabile di liquidazione n. 2024/10823/ALG) e trasferiti ad ARPEA (ordinativo di pagamento n. 2025/26263);
- euro 591.075,44 che trovano copertura finanziaria con l'Impegno n. 2024/3740 assunto sul bilancio finanziario gestionale 2023-2025 - annualità 2024, liquidati (atto contabile di liquidazione n. 2024/1612/ALG) e trasferiti ad ARPEA (ordinativi di pagamento n. 2025/15384, n. 2025/20703);

- fermo restando che occorre, ai sensi dell'articolo 11 del medesimo regolamento (UE) n. 2472/2022, trasmettere alla Commissione europea, attraverso la piattaforma SANI 2, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del suddetto regolamento nel formato standardizzato (di cui all'allegato II del regolamento UE n. 2472/2022), insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore, l'attuazione di quanto sopra risulta, pertanto, condizionata alla conclusione della suddetta procedura di registrazione nel sistema di notifica alla Commissione Europea (SANI 2).

Viste:

- la legge regionale n. 3/2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- la legge regionale n. 17/2026 "Assestamento al Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- la D.G.R. n. 11-2973 del 7 agosto 2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Attuazione della Legge regionale 5 agosto 2026, n. 17 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie";
- la D.G.R. n. 37-615 del 20 dicembre 2024 "D.Lgs. n. 286/1999. Disposizioni, in conformità alla D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, sulle attività di ragioneria relative al controllo preventivo di regolarità contabile afferenti alle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di provvedimenti del Presidente della Regione (decreti e ordinanze). Revoca della D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017".

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 2.738.740,43, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Per quanto espresso in premessa, la Giunta regionale, unanime,

delibera

1. di disporre che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 16 della legge regionale n. 63/1978 e dell'articolo 109, comma 5, lettera a), della legge regionale n. 1/2019, per la realizzazione del "Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati e connessi alla realizzazione dei programmi genetici per l'anno 2026", approvato dal decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) n. 0341223 del 14 luglio 2026, siano destinate risorse statali di euro 2.738.740,43 e risorse resesi disponibili dal bando 2024, pari a euro 1.361.895,18, accertate con la D.D. n. 337/A1701B/2026 del 25 marzo 2026, per raggiungere il contributo massimo concedibile, pari ad euro 4.100.635,61, come previsto dal medesimo decreto;
2. che il suddetto importo di euro 4.100.635,61 trova copertura finanziaria come in premessa puntualmente rappresentato;
3. di stabilire che l'attuazione della presente deliberazione sia condizionata alla conclusione della procedura di registrazione nel sistema di notifica alla Commissione Europea (SANI 2), corredata dalla trasmissione, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE n. 2022/2472, della sintesi delle informazioni relative alla medesima misura di aiuto, nonché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura stessa;
4. di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Produzioni Agrarie e Zootecniche", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
5. che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".